

## LUCCA 15 GEN. 2013

A tutti i Collegi e Ordini Professionali della Provincia di Lucca

Prot. 172

OGGETTO: Classificazione e declassificazione di strade vicinali – indicazioni operative in merito ai connessi adempimenti catastali.

Si informano codesti spettabili Ordini professionali che, a seguito del quesito sollevato dalla Direzione Regionale della Toscana in data 1° agosto 2012, la Direzione Centrale Catasto e Cartografia con nota prot. n. 64113 del 20 dicembre 2012 ha fornito chiarimenti e istruzioni operative circa gli adempimenti catastali da porre in essere in caso di classificazione e declassificazione di strade vicinali.

Preliminarmente si precisa che il riferimento va alle "strade vicinali pubbliche", per tali intendendosi quelle vie di comunicazione costruite per l'accesso ad una serie di fondi da parte dei proprietari, cc.dd. frontisti, e in comproprietà degli stessi, su cui il Comune è titolare di un diritto di servitù di pubblico passaggio.

In caso di destinazione di dette strade al pubblico transito, c.d. classificazione, la nota richiamata ha precisato che occorre preliminarmente individuare ciascun bene interessato mediante l'identificativo iscritto negli atti del catasto, presentando a tal fine i previsti atti di aggiornamento al competente Ufficio a cura dell'attuale intestatario (Comune).

In questa ipotesi all'atto di aggiornamento è unita specifica istanza, tesa al contestuale allineamento della destinazione, corredata da delibera comunale dalla quale emerge la costituzione dell'uso pubblico. Il provvedimento emanato dal Comune, per la classificazione di strada adibita al pubblico transito, deve esplicitamente far riferimento all'assenso espresso dei soggetti interessati.

Da ultimo l'Ufficio provvederà alla fusione delle particelle aggiornando la banca dati cartografica e censuaria, con particolare riferimento alla partita speciale "Strade pubbliche".

Nella diversa ipotesi di declassificazione, ossia di cessazione dell'uso pubblico, la competente Direzione Centrale ha chiarito che occorre preliminarmente individuare i beni interessati mediante idoneo atto di aggiornamento e «contestualmente alla presentazione del tipo di frazionamento sarà inoltrata specifica istanza, corredata dalla copia della delibera comunale, menzionandola nella relazione dell'atto di aggiornamento. Successivamente l'Ufficio stesso procederà ai conseguenti adempimenti per l'aggiornamento della mappa e, ove non emergano elementi contrastanti, all'assegnazione ai titolari delle particelle frontiste, dei tratti di strada dismessi. In ogni caso gli atti di aggiornamento, redatti dal tecnico incaricato, sono sottoscritti da tutti i proprietari frontisti come indicato nella nota di questa Direzione centrale prot. n. 43746 del 12 giugno 2006».

E' stato, infine, escluso che alla base dei citati atti di aggiornamento sia posta una domanda di voltura, attesa l'inesistenza di atti di trasferimento dei diritti di proprietà, godimento di una particella o porzione della stessa o altro, censiti nel catasto terreni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650.

Tanto si comunica chiedendo a Codesti Ordini professionali di portare a conoscenza dei propri iscritti il contenuto della presente nota.

IL DIRECTTORE (Luigi Giugliano)